



**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE  
GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE PER LE  
ATTIVITA' COMMERCIALI.**

**IL SINDACO**

- Vista la legge regionale n. 11 dell'1/8/2003, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 7/5/2008 e dalla L.R. n.10 del 30/4/2009;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000;
- Sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori in data 18/11/2010;

**DISPONE**

per l'anno 2010/2011 quanto segue:

**ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA**

- gli orari d'apertura e chiusura al pubblico** degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro la fascia oraria dalle **ore 7,00 alle ore 22,00** di tutti i giorni della settimana (escluso domeniche e festivi) e nel limite delle **tredici ore giornaliere**.
- sono tenuti al rispetto della presente disposizione anche i **panifici per quanto concerne l'attività di vendita**;
- è consentito ai **negozi di vicinato che pongono in vendita prodotti per l'agricoltura**, di anticipare l'apertura alle **ore 5,00**, fermo restando il rispetto delle tredici ore giornaliere. Tanto in considerazione del carattere prevalentemente agricolo dell'economia locale ai sensi della deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000.
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.  
E' fatto, altresì, obbligo di comunicare, per iscritto, la scelta operata al Servizio SUAP e p.c. al Comando di P.M.

## RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi commerciali hanno l'**obbligo** di osservare la **mezza giornata di chiusura infrasettimanale**, con facoltà di scelta della stessa.

### DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE

- nella settimana in cui ricorre una festività infrasettimanale;
- nella settimana antecedente la Pasqua;
- nei mesi di luglio e agosto, periodo di maggiore afflusso turistico;
- durante la prima settimana dei saldi invernali;
- nei mesi di settembre e ottobre per i soli esercizi di cartoleria;
- nel mese di dicembre;
- nella settimana in cui ricorre la festa di S. Valentino.

### OBBLIGO DI CHIUSURA

E' fatto d'obbligo a tutti gli esercizi commerciali, compreso i panifici per la vendita dei propri prodotti, di rispettare la chiusura nei **giorni di domenica e nei seguenti giorni festivi**:

- 25 dicembre 2010 (Natale)
- 26 dicembre 2010 (S. Stefano)
- 1° gennaio 2011 (Capodanno)
- 24 aprile 2011 (Pasqua)
- 25 aprile 2011 (Pasquetta)
- 1° maggio 2011 (Festa del Lavoro)
- 2 giugno 2011 (Festa della Repubblica)
- 15 agosto 2011 (Ferragosto)
- 1° novembre 2011 (Tutti i Santi)
- 25 dicembre 2011 (Natale)
- 26 dicembre 2011 (S. Stefano)

In caso ricorrano **più di due festività consecutive**, gli esercizi commerciali di **generi alimentari** hanno l'obbligo di restare aperti il 1° giorno festivo.

### DEROGHE ALLA CHIUSURA

E' data la **facoltà agli esercizi commerciali** di derogare alle chiusure obbligatorie nelle sottoelencate **domeniche e festività**:

- tutte le domeniche di dicembre 2010;
- 8 dicembre 2010 (Festa dell'Immacolata);
- 6 gennaio 2011 (Epifania);
- 9 gennaio 2011 (domenica);
- 6 febbraio 2011 (domenica);
- 13 febbraio 2011 (domenica);
- 6 marzo 2011 (domenica);
- 17 marzo 2011 (domenica);
- 8 maggio 2011 (domenica);
- 5 giugno 2011 (domenica);
- tutte le domeniche di luglio e agosto 2011;
- 1 e 2 agosto 2011 (Festa Patronale).
- 4 settembre 2011 (domenica);
- 11 settembre 2011 (domenica);
- 30 ottobre 2011 (domenica);



**Città di Canosa di Puglia**  
Provincia Barletta – Andria - Trani  
*Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici*

- tutte le domeniche di dicembre 2011;
- 8 dicembre 2011 (Festa dell'Immacolata);

**Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività purché vengano svolte in maniera esclusiva o prevalente:**

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a complessi turistici ed alberghi;
- impianti di distribuzione di carburanti;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- rivendite di giornali;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche;
- gelaterie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, cornetterie e altre attività simili;
- gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;
- gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

**La presente disposizione entra in vigore dalla data odierna, revoca e sostituisce tutte le precedenti ed è valevole fino al 31/12/2011.**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite, visto l'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni.

*Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.*

Dalla sede municipale, 30/11/2010

**IL SINDACO**  
Francesco Ventola

La presente ordinanza viene inviata;

- Commissariato di P.S. - CANOSA;
- Comando Carabinieri-Canosa - CANOSA;
- Comando Polizia Municipale - SEDE.
- Dott. Antonio Lacidonia - C.so S. Sabino n. 26 - CANOSA
- Sig. Gianluca Patruno - Via Liguria n. 42 - CANOSA
- CONFCOMMERCIO - Via Amendola n. 17/c - 70122 BARI
- A.G.C.I. FEDERAZIONE REG. PUGLIESE – Via G. Gentile n. 59/A-70126 BARI
- CONFESERCENTI - Via Putignani n. 253 - 70122 BARI